



CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18

del 28/02/2024

OGGETTO: Valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo di garanzia debiti commerciali -
Esercizio 2024 (art. 1, comma 862, L. 145/2018)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di febbraio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Ernesto Lozzi, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
PIERGIOVANNI Nicola	VICE SINDACO	PRESENTE
CAPURSO Anna	ASSESSORE	PRESENTE
DE CANDIA Sergio	ASSESSORE	PRESENTE
MINUTO Anna Carmela	ASSESSORE	PRESENTE
ROSELLI Caterina	ASSESSORE	PRESENTE
ROSSIELLO Giacomo	ASSESSORE	PRESENTE
SPADAVECCHIA Vincenzo	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegati alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del Settore Bilancio Patrimonio Partecipate Servizi Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto.

Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO - PRESIDENTE
Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ernesto LOZZI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad **OGGETTO:** Valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo di garanzia debiti commerciali—Esercizio2024 (art.1, comma 862, L. 145/2018)

che viene sottoposta all'esame della Giunta:

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, così come modificato dalla Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1) ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, o non riducono il debito pregresso, o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Ed in particolare:

- co. 859, L. n. 145/2018, prevede che: *“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

▪ *le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*

▪ *le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*

- co. 860. (...)

- *“co. 861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. (...) Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;*

- co. 862 *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle*

amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;*

- *“863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”;* (comma modificato dal Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 38 bis);

Preso dunque atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto l'obbligo di accantonamento di risorse correnti se non si rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riduce lo stock del debito;
- gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC istituita presso il MEF (Ministero Economia e Finanze);
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;
- per i soli esercizi 2022 e 2023, è consentito il calcolo dell'indicatore sulla base dei propri dati contabili (in caso di disomogeneità con quelli della PCC), sempre che siano comunicati alla PCC gli stock di debito relativi ai due esercizi precedenti previa verifica da parte dell'organo di revisione;

VISTO che l'Ente, nel corso del triennio 2021/2023 ha provveduto ad effettuare le prescritte rilevazioni e ad accantonare nel FGDC le seguenti somme:

- con Delibera di Giunta n. 21 del 01/03/2021 il suddetto fondo pari al 2% degli stanziamenti per spesa acquisti beni e servizi ammonta ad €. 324.633,06, con un ritardo

annuale dei pagamenti di 21 giorni;

- con Delibera di Giunta n. 68 del 25/02/2022 il suddetto fondo pari al 2% degli stanziamenti per spesa acquisti beni e servizi ammonta ad €. 326.366,97, con un ritardo annuale dei pagamenti di 18,66 giorni;

- con Delibera di Giunta n. 35 del 24/02/2023 il suddetto fondo pari al 1% degli stanziamenti per spesa acquisti beni e servizi ammonta ad €. 141.748,67, con un ritardo annuale dei pagamenti di 8 giorni;

Considerato che, per evitare di incorrere ulteriormente nell'obbligo di accantonamento di risorse pubbliche al FGDC, l'ente ha adottato nel corso del 2023 una fruttuosa attività di razionalizzazione delle procedure e di riorganizzazione del lavoro interno in materia coinvolgendo tutto l'ufficio contabile e tutti i responsabili di spesa dei vari servizi comunali;

Accertato che sulla base dei dati risultanti dalla PCC, gli indicatori per l'esercizio 2023 rilevanti ai fini della determinazione dell'accantonamento obbligatorio sono i seguenti:

-Stock del debito al 31/12/2022	€	169.045,08
-Stock del debito al 31/12/2023	€	751.015,53
-		totale delle fatture ricevute
nell'esercizio 2023	€	52.690.000,00
- 5% del totale fatture 2023 (5% di €52.690.000,00)	€	2.634.500,00
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2023:		-8gg;

Preso atto altresì che l'ente non si è avvalso della suddetta facoltà di calcolo dell'indicatore sulla base dei propri dati contabili essendo i dati risultanti sulla PCC ritenuti rappresentativi dell'effettiva quantificazione del debito residuo dell'ente al 31/12/2023 e che in data 31/01/2024 l'ente ha proceduto ad effettuare la prescritta comunicazione dello stock del debito sulla piattaforma confermando il valore ivi risultante pari ad euro 751.015,53;

Rilevato pertanto che l'ente ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-862 della citata L. 145/2018 e s.m.i., in materia di termini di pagamento delle transazioni commerciali, di riduzione del debito pregresso e di corretta alimentazione dei dati sulla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) ed in particolare:

- il totale dello stock del debito, pur non essendo inferiore di almeno il 10% rispetto all'esercizio precedente, è non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

- non presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti commerciali essendo il tempo medio ponderato di pagamento in anticipo di 8 giorni rispetto alla scadenza;

- ha provveduto alla prescritta comunicazione dello stock del debito entro il 31/1/2024;

Visto il verbale n.3 del Collegio dei revisori dell'ente, protocollato con il numero 12437 in data 14/02/2024, che ha verificato e confermato le suddette risultanze;

Rilevato pertanto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, per effetto del rispetto degli obblighi di legge:

- questo ente NON è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2024 alcuna somma a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali;
- il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato negli esercizi precedenti nel risultato di amministrazione, è liberato nell'esercizio 2024 con l'approvazione del Rendiconto 2023;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale:

- 1) **di dare atto** che l'ente ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-862 della L. 145/2018 e s.m.i., in materia di termini di pagamento delle transazioni commerciali, di riduzione del debito pregresso e di corretta alimentazione dei dati sulla piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- 2) **di dare atto** che, per l'esercizio 2024, l'ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali;
- 3) **di dare atto** che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione può essere liberato nell'esercizio 2024;

Si propone, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per quanto espresso in narrativa.

Il Dirigente del I° Settore Bilancio Patrimonio Partecipate Servizi Istituzionali, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147- bis del D.Lgs n. 267/2000,

Molfetta, 26/02/2024

Il Dirigente del
I° Settore Bilancio Patrimonio Partecipate Servizi Istituzionali
dott. Mauro de Gennaro

Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28/02/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 01 MAR. 2024 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ernesto LOZZI

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune __ dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ernesto LOZZI

, li _____
